

Relazione del Responsabile del Procedimento resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 65/2014

allegata la provvedimento di approvazione di "Variante semplificata al regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 65/2014 per variazione normativa alla modalità di esecuzione dell'intervento previsto alla scheda norma n. 29 nell' UTOE 3.A.1 nel comune di Casale Marittimo.

Il Comune di Casale Marittimo è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23.11.2000, redatto ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 16/01/1995 n. 5 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Seconda, n. 51 del 20.12.2000 e dal Regolamento Urbanistico Comunale (approvato con la Deliberazione di CC. N. 45 del 19.12.2002) e sue modifiche ed integrazioni apportate con la prima variante approvata con la deliberazione di C.C. n. 8 del 11.04.2006 e con la seconda variante approvata con la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 18.04.2009;

Il regime attuale è quello indicato all'art. 55 comma 5 e 6 della L.R. 1/2005 con efficacia scaduta delle previsioni del regolamento urbanistico. L'Amministrazione comunale con delibera C.C. n. 22 del 30.07.2015 ha avviato il procedimento per la formazione del nuovo piano operativo ai sensi dell'art. 228 comma 2 della legge regionale 65/2014, pertanto fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della L.R. 65/14, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222 comma 1, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35;

La proposta di variante presentata dai Sig.ri Bianchi Antonio e Anna Maria Silvi il 28.07.2015 Prot. 5279, proprietari dell'area individuata alla scheda norma n. 29 del regolamento urbanistico nell'UTOE 3.A.1, riguarda la modifica della modalità esecutiva dell'intervento previsto da piano di recupero a permesso a costruire convenzionato, così come descritto nella relazione di Variante presentata da parte dell'Ing. Manuel Serrano il 16.11.2015 Prot. 8357, che si configura come variante normativa delle sole modalità di esecuzione (da piano di recupero a permesso a costruire convenzionato) di un intervento sul patrimonio edilizio esistente all'interno del territorio urbanizzato per una singola unità abitativa e l'esecuzione di un parcheggio pubblico ad uso dell'edificio scolastico limitrofo.

Esaminata la legge regionale 65/2014, si rileva che vengono introdotte più tipologie di variante, alcune con regime ordinario ed altre di regime semplificato; l'art.30 comma 2 definisce i casi in cui le varianti da adottare abbiano un regime semplificato ovvero è ammessa la fattibilità semplificato solo per i procedimenti che incidano sul territorio urbanizzato.

Il Comune di Casale nell'atto di avvio del procedimento del Piano Operativo eseguito con deliberazione di C.C. n. 22 del 30.07.2015 ha definito gli ambiti del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 e l'area della presente variante ricade entro l'ambito urbanizzato.

Nel Capo I del Titolo IX della legge urbanistica regionale sono indicati i procedimenti da seguire in caso di varianti al regolamento urbanistico; in particolare l'art. 228 comma 2 indica che, fino all'adozione del nuovo Piano Operativo, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della L.R. 65/14, quando vi sia il caso di piano strutturale e regolamento urbanistico approvati ma per il quale sia scaduta l'efficacia delle previsioni ai sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 1/2005, sono consentite varianti semplificate al RU.

Rilevato inoltre che la variante in oggetto, ai sensi dell'art 16 comma 1 lett. e) della L.R. 65/14 non necessita di avvio del procedimento nè, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 65/14 , deve essere sottoposta a VAS o verifica di assoggettabilità non prevedendo nuove aree localizzative o interventi da sottoporre a VIA e che la stessa, ai sensi del DPGR 53/R del 25/10/2011 art. 3 comma 4 lett. b) è esclusa dal deposito delle indagini geologico tecniche .

Al fine della partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati, in accordo con il Garante della Comunicazione, dopo l'adozione, oltre alla pubblicazione sul BURT e sul sito dell'Unione, i documenti di variante sono stati posti in evidenza sul sito del comune in modo da offrire a tutti gli strumenti di partecipazione attiva nel procedimento di approvazione. Risulta pervenuta una sola osservazione nel periodo di pubblicazione per la quale si rimanda alla specifica relazione di Analisi e controdeduzione.

Per quanto sopra accertato

Certifico

ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 65/14

che il procedimento di Approvazione della Variante semplificata al regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 65/2014 per variazione normativa alla modalità di esecuzione dell'intervento previsto alla scheda norma n. 29 nell'UTOE 3.A.1 nel comune di Casale Marittimo E' una variante semplificata ai sensi e agli effetti dell'art. 30 della legge regionale 65/14 e può essere approvata secondo i disposti dell'art 32 , che si sta formando nel rispetto dell'art. 228 comma 2 e dell'art. 224 della stessa legge regionale; che la variante è coerente con il Piano Strutturale vigente e la sua adozione avviene nel rispetto del Titolo I, IV e V della legge regionale 65/2014

Montescudaio 15/03/2016

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Paola Pollina

